

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**38 / 2025 del 05/02/2025**

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 CON FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - PRESA D'ATTO.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 allegato 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda". La modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di

strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, nota prot. n. 0158 del 02.01.2025;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per

patologie con prognosi tempo dipendente al Presidio di Via Celoria n. 11, Milano (sede principale), nonché ai Poliambulatori di Via Giancarlo Puecher n. 7/9 e di Via Clericetti n. 22 Milano dell'IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'IRCCS si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'IRCCS, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del Presidio di Via Celoria n. 11, Milano (sede principale), nonché ai Poliambulatori di Via Giancarlo Puecher n. 7/9 e di Via Clericetti n. 22 Milano dell'IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'IRCCS decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'IRCCS stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'IRCCS può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'IRCCS predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'IRCCS e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che l'accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'IRCCS nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'IRCCS riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo di convenzione, autorizzandone altresì la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, con sede legale in Milano (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza al Presidio di Via Celoria n. 11, Milano (sede principale), nonché ai Poliambulatori di Via Giancarlo Puecher n. 7/9 e di Via Clericetti n. 22 Milano dell'IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'IRCCS del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione via PEC aziendale. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente al Presidio di Via Celoria n. 11, Milano (sede principale), nonché ai Poliambulatori di Via Giancarlo Puecher n. 7/9 e di Via Clericetti n. 22 Milano dell'IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati,

- compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'IRCCS si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'IRCCS, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del Presidio di Via Celoria n. 11, Milano (sede principale), nonché ai Poliambulatori di Via Giancarlo Puecher n. 7/9 e di Via Clericetti n. 22 Milano dell'IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'IRCCS decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'IRCCS stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'IRCCS può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
 - l'IRCCS predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'IRCCS e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2025 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'IRCCS riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il

Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Milano di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. |
| | DIPENDENTI | |
| | TRA | Autorizzazione Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Agenzia delle Entrate n. 39334 del 27/03/2015 - Direzione Provinciale II di Milano Ufficio Territoriale di Milano. |
| | Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), | |
| | con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA | |
| | 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, | |
| | legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore | |
| | Generale; | |
| | E | |
| | Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (di seguito per | |
| | brevità IRCCS), con sede legale in Milano (MI), C.F. 01668320151/P.IVA | |
| | 04376340156, nella persona del suo legale rappresentante pro | |
| | tempore, Dott. Angelo Cordone, nella sua qualità di Direttore | |
| | Generale; | |
| | PREMESSO CHE | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • l'IRCCS, con propria nota, ha chiesto ad AREU la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto all'espletamento dei | |
| | trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a favore dei propri Presidi | |
| | Ospedalieri e Punti di Primo Intervento; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa | |
| | evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi | |
| | ASST/IRCCS, prevedendo l'attribuzione alla Fondazione IRCCS Istituto | |
| | Neurologico Carlo Besta del Presidio di Via Celoria n. 11, Milano (sede | |
| | principale), nonché dei Poliambulatori di Via Giancarlo Puecher n. 7/9 | |
| | e di Via Clericetti n. 22, Milano; | |
| | | |
| | | <i>Pagina 1 di 12</i> |
| Copia informatica per consultazione | | Pagina 9 di 21 |

• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

• la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa inoltre che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere. Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda, a tal fine l'ASST/IRCCS dichiara di avere in essere una convenzione all'uopo predisposta e attiva.

• la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione

della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

- la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica, inoltre, che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliero.

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di

remunerazione.

- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente al Presidio di Via Celoria n. 11, Milano (sede principale), nonché ai Poliambulatori di Via Giancarlo Puecher n. 7/9 e di Via Clericetti n. 22, Milano dell'IRCCS o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'IRCCS sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due

soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'IRCCS si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'IRCCS, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria di altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'IRCCS decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'IRCCS stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'IRCCS può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.

L'IRCCS predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali

tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'IRCCS mette a disposizione, quale referente amministrativo l'Avv. Enzo Quadri, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, di cui ai recapiti telefonici 02/23942329 – 02/23942317 e, quale referente sanitario, il Dott. Luigi Fonte, Responsabile della Direzione Medica di Presidio, di cui ai recapiti telefonici 02/23942392 – 02/23942183.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB l'IRCCS riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'IRCCS riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'IRCCS riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.

L'IRCCS si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale UFY1XU e la pec relativa alla fattura elettronica protocollo@pec.istituto-besta.it.

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2027, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/01/2025 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'IRCCS nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica

certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per IRCCS protocollo@pec.istituto-besta.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'IRCCS, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'IRCCS. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di

comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a

soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.

Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di titolarità dell'IRCCS. Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, l'IRCCS nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

IRCCS rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Angelo Cordone

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

IRCCS rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Angelo Cordone

| Criteria di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva | 1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I. | 1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I. | RSA/ POT |
| TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i> | | Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB | | | |
| <i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Reparto</i> | Differibile (TSSUd) | Equipe sanitaria e mezzo H | Equipe sanitaria e mezzo H | Equipe sanitaria e mezzo H | Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118 |
| | Tempo dipendente (TSSUtd) | 1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i> | 1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i> | 1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H | Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118 |
| <i>Trasporto sanitario secondario URGENTE da Pronto Soccorso</i> | Differibile (TSSUd) | Equipe sanitaria e mezzo H | Equipe sanitaria e mezzo H | Equipe sanitaria e mezzo H | / |
| | Tempo dipendente (TSSUd) | 1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i> | 1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <i>solo se equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118</i> | 1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H | / |

ALLEGATO TECNICO ASST/IRCCS

A cura dell'Azienda

CARATTERISTICHE DEI PRESIDI DI AFFERENZA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha sede legale a Milano in via Celoria n. 11, ove è ubicata la sede principale delle attività cliniche e diagnostiche, con 203 posti letto accreditati in Neurologia, Terapia Intensiva, Neuropsichiatria Infantile e Neurochirurgia con 5 sale operatorie chirurgiche e una sala angiografica per attività di Neuroradiologia Intervenzionale.

Inoltre, nella sede legale di Via Celoria, sono presenti ambulatori di Neurologia, Riabilitazione, Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, un'area a Ciclo Diurno con 4 posti letto di Day Hospital e 9 poltrone per infusione farmaci e diagnostiche per prestazioni a pazienti ricoverati e ambulatoriali di Neuroradiologia, Neurofisiologia, Riabilitazione, e analisi di laboratorio.

Spazi ambulatoriali esterni:

- **Poliambulatori Via Giancarlo Puecher, 7/9:** attività giornaliera dal lunedì al venerdì - prestazioni ambulatoriali di neurologia e neurochirurgia.
- **Poliambulatori Via Clericetti, 22:** attività pomeridiana dal lunedì al venerdì - prestazioni ambulatoriali di neurologia e neurochirurgia.

Milano, 11/12/2024

Dott. Renzo Bagarolo
Direttore Sanitario
FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA
Il Direttore Sanitario
Dott. Renzo Bagarolo

